



**COPIA AD ESCLUSIVO USO
DI CONSULTAZIONE**

**È POSSIBILE RICHIEDERE COPIA
DELL'ORIGINALE, FIRMATO
DIGITALMENTE, DIRETTAMENTE
AL COMUNE DI ROCCARASO**

COMUNE DI ROCCARASO

Provincia dell'Aquila

Viale degli Alberghi n. 2/A – 67037 Roccaraso (AQ)

Tel. 0864/6192.202 – Fax 0864/6192.222

PEC: protocollo.roccaraso@pec.it – E-mail: protocollo@comune.roccaraso.aq.it

Ordinanza n. 13 del 13 maggio 2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' DEL FABBRICATO DENOMINATO HOTEL PARADISO AREMOGNA.

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n.75 del 23.12.2004, con la quale veniva disposta l'agibilità parziale e temporanea di alcune porzioni dell'edificio del complesso residenziale turistico alberghiero "Paradiso Aremogna" e l'inagibilità della restante parte del fabbricato comprendente: l'autorimessa, cinema, discoteca e intero complesso condominiale, privi di adeguamento alla normativa antincendio;

Richiamata la nota prot. n. 1556 del 18.02.2016 in riferimento alla pratica di prevenzione incendi avviata dal proprietario e gestore dell'attività alberghiera e dall'amministratore del complesso residenziale, relativa ai lavori di adeguamento antincendio dell'immobile di cui sopra, con la quale il Comando dei Vigili del Fuoco ha espresso il parere favorevole con prescrizioni da attuare nei lavori;

Vista la nota prot. N.33/89 (128) del 31/03/2022, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al prot. 2936 del Comando Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di PESCARA e relativo verbale allegato di ispezione igienico-sanitaria eseguita presso la struttura denominata hotel Paradiso-Aremogna in via Aremogna n. 53, gestita dalla società RINASCITA S.r.l, p.iva 02092510664;

Rilevato che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) relativa al subingresso in attività strutture turistico-ricettive, presentata tramite piattaforma digitale Suap avente prot.4246 del 12/05/2021, avanzata dalla su menzionata società, è risultata sospesa con il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività segnalata ex art. 19 c.3 Legge 241/1990;

Vista la segnalazione ex art.17 ter del T.U.LL.P.S. del Comando Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di PESCARA prot. N.33/89-1 (128) del 13/04/2021, assunta al protocollo dell'Ente al n. 3387 del 14/04/2022 riferita all'immobile di cui sopra;

Vista la comunicazione prot. n.7278 del 19/04/2022, acquisita al protocollo in pari data al n. 3448, del Comando dei Vigili del Fuoco di L'Aquila con la quale ha trasmesso la nota conclusiva avente prot.7331 del 05/07/2017, inerente specifica attività di accertamento eseguita presso la struttura Hotel Paradiso Aremogna in attuazione alle prescrizioni riportate nel sopra richiamato parere prot. n. 1556 /2016, nella quale si evidenzia il mancato rispetto delle norme di prevenzione incendi e che nelle more del perfezionamento tecnico amministrativo del complesso edilizio nei confronti della prevenzione incendi, l'attività residenziale turistico-alberghiera Paradiso-Aremogna non poteva essere esercitata ai soli fini antincendio;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che all'art. 54, comma 4 recita: "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Visto il (TULPS) R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

Ritenuto per quanto sopra riportato, necessario adottare apposito provvedimento di inagibilità ai fini antincendio dell'intero complesso turistico residenziale di cui sopra, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

DICHIARA

P'inagibilità del fabbricato denominato Hotel Paradiso Aremogna sito in località Aremogna individuato al Catasto al Foglio 12 particella 18, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dello stesso ai fini della prevenzione antincendio;

ORDINA

la cessazione immediata di qualsiasi attività e l'utilizzo della struttura residenziale turistico-alberghiera di cui trattasi, dalla data di notifica della presente ordinanza;

AVVERTE

che la presente disposizione ordinatoria costituisce prescrizione ex art. 9 TULPS, e che l'inosservanza di tale prescrizione è sanzionata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 bis comma 2 del TULPS con applicazione, altresì, delle disposizioni di cui agli artt. 17-ter e 17- quater del medesimo TULPS;

che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e dell'art. 650 c.p.. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale; in alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE CHE

Copia della presente Ordinanza sia notificata:

- All'Amministratore del condominio Paradiso Aremogna, a mezzo Pec, con l'obbligo di informare tutti i proprietari delle unità immobiliari;
- alla Società **Progetto Paradiso srl**, proprietaria dell'hotel Paradiso, con sede in località Aremogna, Roccaraso, a mezzo Pec al curatore fallimentare;
- alla Società **Rinascita S.r.l.**, gestore dell'attività alberghiera, con sede in Roccaraso, via Aremogna, 51, a mezzo Pec al legale rappresentante;

Copia della presente Ordinanza sia trasmessa:

- al **Comando dei Vigili del Fuoco** di L'Aquila -Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, com.prov.laquila@cert.vigilfuoco.it;
- al **Comando Carabinieri per la tutela della Salute -N.A.S. DI PESCARA**, Piazza Italia n.15. 65121 Pescara, spe34571@pec.carabinieri.it;
- al **Suap Sangro-Aventino** di S. Maria Imbaro - Area Tecnica - suap@gigapec.it;
- alla **Prefettura di L'Aquila**, protocollo.prefaq@pec.interno.it;
- al locale **Comando Stazione Carabinieri** - taq24144@pec.carabinieri.it;
- all'ufficio di **Polizia Municipale**, per la sorveglianza sulla esecuzione della presente ordinanza, alla mail poliziale@comune.roccaraso.aq.it.
- all'ufficio tributi del Comune di Roccaraso alla mail

copia del presente provvedimento venga pubblicato:

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, per la generale conoscenza e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e pubblicazione degli atti amministrativi.

IL SINDACO

Dott. *Francesco Di Donato*